



Rivista di diritto amministrativo

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Diretta da

Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei

Direttore Responsabile

Marco Cardilli

Coordinamento Editoriale

Luigi Ferrara, Giuseppe Egidio Iacovino,
Carlo Rizzo, Francesco Rota, Valerio Sarcone

FASCICOLO N. 11-12/2016

estratto

Registrata nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009

ISSN 2036-7821

Comitato scientifico

Salvatore Bonfiglio, Gianfranco D'Alessio, Gianluca Gardini, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Angelo Piazza, Alessandra Pioggia, Antonio Uricchio, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Annamaria Angiuli, Helene Puliat.

Comitato dei referee

Gaetano Caputi, Marilena Rispoli, Luca Perfetti, Giuseppe Bettoni, Pier Paolo Forte, Ruggiero di Pace, Enrico Carloni, Stefano Gattamelata, Simonetta Pasqua, Guido Clemente di San Luca, Francesco Cardarelli, Anna Corrado, Giuseppe Doria, Salvatore Villani.

Comitato dei Garanti

Domenico Mutino, Mauro Orefice, Stefano Toschei, Giancarlo Laurini, Angelo Mari, Gerardo Mastrandrea, Germana Panzironi, Maurizio Greco, Filippo Patroni Griffi, Vincenzo Schioppa, Michel Sciascia, Raffaello Sestini, Leonardo Spagnoletti, Giuseppe Staglianò, Alfredo Storto, Alessandro Tomassetti, Italo Volpe, Fabrizio Cerioni.

Comitato editoriale

Laura Albano, Daniela Bolognino, Caterina Bova, Silvia Carosini, Sergio Contessa, Marco Coviello, Ambrogio De Siano, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Concetta Giunta, Filippo Lacava, Chiara Magrì, Massimo Pellingra, Stenio Salzano, Francesco Soluri, Marco Tartaglione, Stefania Terracciano, Virginio Vitullo.

La responsabilità del gestore del maneggio nella teoria dell'illecito sportivo

di Angelo Piazza¹

SOMMARIO: 1. La questione.- 2. La posizione di garanzia del gestore di impianti sportivi.- 3. Sulla qualificazione dell'attività equestre come attività pericolosa: orientamenti giurisprudenziali e rilievi critici.

Abstract

La responsabilità del gestore di un maneggio per i danni subiti da un utente durante lo svolgimento dell'attività equestre è stato oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito come di legittimità. Più di recente è stato il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2605 del 10 maggio 2016, ad occuparsi della questione.

Il caso oggetto della pronuncia citata riguarda una bambina, ospite con la famiglia di una struttura turistica comprensiva di maneggio, caduta da cavallo a causa dell'improvviso imbizzarrimento dell'animale durante una passeggiata condotta con l'assistenza di un istruttore.

Nello specifico, il Tribunale palermitano ha condannato al risarcimento dei danni il gestore della struttura, il quale, in quanto esercente un'attività pericolosa, risponde *ex art. 2050 cod. civ.* dei danni subiti dalla giovane principiante, non essendo riuscito a fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

La sentenza offre lo spunto per affrontare il tema della responsabilità civile del gestore dell'impianto sportivo, con particolare riguardo all'attività equestre.

¹ Professore associato di Diritto privato nell'Università degli Studi "Foro Italico" di Roma. Il lavoro è stato sottoposto a referaggio secondo la *double blind peer review*.

1. La questione

La responsabilità del gestore di un maneggio per i danni subiti da un utente durante lo svolgimento dell'attività equestre è stato oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di merito come di legittimità. Più di recente è stato il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2605 del 10 maggio 2016, ad occuparsi della questione².

Il caso oggetto della pronuncia citata riguarda una bambina, ospite con la famiglia di una struttura turistica comprensiva di maneggio, caduta da cavallo a causa dell'improvviso imbizzarrimento dell'animale durante una passeggiata condotta con l'assistenza di un istruttore.

Nello specifico, il Tribunale palermitano ha condannato al risarcimento dei danni il gestore della struttura, il quale, in quanto esercente un'attività pericolosa, risponde *ex art. 2050 cod. civ.* dei danni subiti dalla giovane principiante, non essendo riuscito a fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno³.

La sentenza offre lo spunto per affrontare il tema della responsabilità civile del gestore dell'impianto sportivo, con particolare riguardo all'attività equestre.

2. La posizione di garanzia del gestore di impianti sportivi

Com'è noto, la gestione di impianti sportivi comporta l'esercizio di attività di diversa natura, dall'organizzazione amministrativa all'organizzazione tecnica dell'attività sportiva. Per quanto più direttamente ci occupa dal

complesso di norme, statali e regionali che regolano la materia⁴, emerge la posizione di garanzia che il gestore assume nei confronti di tutti coloro i quali operano nell'impianto, accedono alla struttura o ne fruiscono, indipendentemente dal fatto che siano lavoratori, atleti, spettatori o semplici utenti e nei confronti dei quali il gestore potrà essere ritenuto responsabile per eventi dannosi "prevedibili ed evitabili"⁵ che si sono verificati all'interno dell'impianto e che siano causati da una condotta direttamente o indirettamente imputabile allo stesso.

Il gestore potrà rispondere nei confronti del danneggiato a vario titolo; a seconda che sia stato concluso o meno un contratto tra le parti si profilerà una responsabilità contrattuale o extracontrattuale. L'attenzione degli interpreti si è concentrata su questa seconda ipotesi ed in particolare sulla possibilità di invocare il regime di responsabilità aggravata dettato dall'art. 2050 cod. civ. allorché l'attività posta in essere sia giudicata pericolosa.

3. Sulla qualificazione dell'attività equestre come attività pericolosa: orientamenti giurisprudenziali e rilievi critici

La questione impone, preliminarmente, di qualificare la natura dell'attività equestre, verificando se si tratti di un'attività pericolosa e, pertanto, se sia possibile invocare da parte del danneggiato l'art. 2050 cod. civ. che, com'è noto, prevede una presunzione di responsabilità in capo al danneggiante che può essere vinta da quest'ultimo solo provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

² Il testo della sentenza è consultabile dal sito: www.avvocatocivilista.net.

³ Nel caso di specie, in particolare, sono state rilevate omissioni di qualsivoglia cautela nello svolgimento dell'attività equestre da parte allievi inesperti, persino sotto il profilo della mancata fornitura ai giovanissimi ospiti di ogni dispositivo di protezione (quali un caschetto da equitazione o un corpetto per il torace).

⁴ Si veda in particolare il D. M. 18 marzo 1996, recante *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e successive integrazioni*, successivamente integrato dal D.M. 6 giugno 2005.

⁵ SANDULLI, *La responsabilità civile delle società di calcio*, in Sandulli, Sferrazza, *Il giusto processo sportivo*, Milano, 2015, p. 260; e più di recente, con riguardo alle aree sciabili, JACOVITTI, *Gestione di aree sciabili e responsabilità civile*, Santarcangelo di Romagna, 2016, p. 9.

Il nodo centrale della disposizione in esame attiene alla definizione di attività pericolosa, un concetto che il legislatore non ha esplicitato lasciando così configurare l'art. 2050 cod. civ. come "norma aperta" che attribuisce al giudice del fatto un ampio potere discrezionale nel riconoscere la pericolosità o meno di una data attività.

Deve infatti reputarsi ormai superata l'interpretazione suggerita dalla risalente giurisprudenza incline ad offrire una lettura restrittiva della norma, stando alla quale potevano reputarsi pericolose solo le attività così espressamente definite dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1932, n. 773, nonché quelle prese in considerazione dalle norme speciali sulla prevenzione degli infortuni o sulla tutela dell'incolumità pubblica.

E' ormai comune agli interpreti affermare, in linea di principio, che la generica formula *attività pericolosa* sia suscettibile di contemplare tutte quelle attività che abbiano connotata una potenzialità dannosa elevata (cd. pericolosità *in re ipsa*⁶) e che tali debbano essere qualificate non soltanto quelle che sono così espressamente indicate dalla legge ma anche quelle che "compor-

tino la rilevante possibilità del verificarsi del danno per la loro natura o per le caratteristiche dei mezzi utilizzati". E ciò, "non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che, in concreto, sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata, alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza"⁷.

Con riguardo specificamente all'attività equestre, il tema in esame ha formato oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza dalle quali emerge una evoluzione nell'orientamento della Corte.

In passato l'attività di gestione di un maneggio e l'esercizio di una scuola di equitazione sono state qualificate in modo contrastante. A fronte di pronunce che hanno considerato le attività richiamate intrinsecamente pericolose in relazione al mezzo adoperato, ossia un animale dotato di impulsi difficilmente controllabili⁸; in altri casi è stato escluso che l'equitazione comporti *in re ipsa* una intrinseca pericolosità⁹.

A partire dalla metà degli anni '90 si è invece formato un consolidato indirizzo stando al quale, in linea di principio, la giurisprudenza ha

⁶Giova ricordare la fondamentale distinzione proposta dalla Cassazione tra *pericolosità della condotta* e *pericolosità dell'attività* in base alla quale: «*la prima, riguarda un'attività normalmente innocua che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2043 c.c.; la seconda, concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé in ragione della sua natura o dei mezzi adoperati e rappresenta componente della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.*» La prima è soggetta all'applicazione della norma generale di responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ., la seconda a quella speciale di cui all'art. 2050 cod. civ. Cfr. in questi termini: Cass. civ., 21 ottobre 2005, n. 20357, in *Mass. Giur. it.*, 2005; Cass. civ. sez. III, 26 aprile 2004, n. 7916, in *Mass. Giust. civ.* 2004, p. 4; in *Studium Juris* 2004, p. 1282; in *Giust. civ.*, 2005, 12, I, p. 3120, con nota di Scarano; Cass. civ., 15 ottobre 2004, n. 20334, in *Mass. Giust. civ.* 2004, p. 10; in *Dir. e Giust.* 2005, 1, p. 67; in *Dir. e Formazione* 2005, p. 26; Cass. civ., 2 dicembre 1997, n. 12193, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, p. 2311.

⁷Si veda in dottrina, COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, p. 24; DE MARTINI, *Responsabilità per danni da attività pericolose e responsabilità per danni nell'esercizio dell'attività pericolosa*, in *Giur. it.*, 1973, I, p. 978; FUSARO, *Responsabilità civile per l'esercizio dell'attività equestre*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, p. 833.

In giurisprudenza si vedano: Cass. civ., 18 maggio 2015, n. 10131, in *Dir. e Giust.*, 2015, con nota di Di Michele; Cass. civ., 16 gennaio 2013, n. 919, in *Mass. Giust. civ.* 2013; Cass. civ., 9 aprile 2009, n. 8688, in *Guida al diritto* 2010, 2, p. 44; Cass. civ., 7 maggio 2007, n. 10300, in *Foro it.*, 2007, c. 1685; Cass. civ., 10 febbraio 2003 n. 1954, in *Mass. Giust. civ.*, 2003, p. 298; in *Dir. e Formazione* 2003, p. 534; in *Dir. e Giust.* 2003, 12, p. 98; Cass. civ., 12 dicembre 1988, n. 6739, in *Mass. Giust. civ.*, 1988, p. 12.

⁸Cass. civ., 22 febbraio 1979, n. 1155, in *CED Cassazione*, 1980; e App. Catania, 26 marzo 1982, in *Riv. dir. sport*, 1982, p. 192.

⁹Esclude che l'equitazione possa essere considerata attività pericolosa Trib. Perugia, 5 settembre 1989, in *Foro padano*, 1990, I, p. 341, nonché Cass. civ., 15 febbraio 1979, n. 1002, *ivi*, 1979, I, p. 3.

negato che l'attività equestre possa essere considerata in ogni caso pericolosa. Questa caratteristica potrà essere riconosciuta solo allorché ricorrano determinate circostanze ed, in particolare, che si tratti di un'attività esercitata da principianti o da allievi giovanissimi e inesperti i quali non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell'animale.

La giurisprudenza, sostanzialmente, distingue tra le attività pericolose di per sé e le attività svolte in modo pericoloso. Per queste ultime la pericolosità andrebbe valutata caso per caso. Per orientare il giudice di merito nella soluzione dei casi pratici la Suprema Corte ha da tempo indicato una massima di esperienza stando alla quale, con specifico riguardo all'attività equestre, è stato deciso che di norma impartire lezioni di equitazione a giovani allievi inesperti o principianti comporti pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti¹⁰. Con la conseguenza che solo la prima attività potrebbe essere qualificata pericolosa e non anche la seconda. In questo ultimo caso il danneggiato potrebbe invocare, non già l'art. 2050 cod. civ., ma l'art. 2052 cod. civ. relativo alla responsabilità del proprietario di animali.

Nel qualificare l'attività equestre come pericolosa e, simmetricamente, per escludere detta connotazione la giurisprudenza ha attribuito rilevanza tanto a circostanze oggettive quanto soggettive. Nel primo caso (maneggio costituente attività pericolosa) la pericolosità deriva dal concorso del mezzo utilizzato (un cavallo, imprevedibile nelle sue reazioni, se non sottoposto ad un comando valido) con l'inesperienza del cavaliere (bambino o principiante); nel secondo, (maneggio non costituente attività pericolosa) la pericolosità del mezzo è in via di

principio attenuata vuoi dalle misure materiali di tutela (cioè dalle strutture del maneggio) vuoi dal concorso di comandi idonei, del cavaliere esperto, dell'istruttore a terra che impartisce i vari ordini.

Anche la pronuncia dei giudici palermitani si colloca nel solco della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.

Nella decisione indicata¹¹, viene infatti richiamato l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in base al quale la responsabilità del gestore del maneggio per le conseguenze dannose prodotte in capo a terzi nell'esercizio dell'attività equestre, può essere ricondotta alternativamente agli artt. 2050 cod. civ. e 2052 cod. civ., chiarendo come la stessa attività "non possa sempre considerarsi pericolosa, ma possa diventarlo qualora ricorrano determinate circostanze, ossia quando venga esercitata da principianti ovvero da allievi giovanissimi e inesperti che non possiedono la capacità di controllo delle imprevedibili reazioni dell'animale".

La Cassazione ha infatti più volte affermato il principio, applicato anche in questo caso, per cui "sussiste la responsabilità, ai sensi dell'art. 2050 c.c., del gestore del maneggio, nel caso in cui le lezioni siano impartite ad allievi principianti del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario o all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito, ossia da un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva - comunque differente da un impulso dell'animale"¹².

¹⁰Cass. civ., 12 gennaio 2015, n. 7093; Cass., 9 marzo 2010, n. 5664, in *CED Cassazione*, 2010; Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16637, *Mass. Giur. it.*, 2008; Cass. civ., 23 novembre 1998, n. 11861, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, p. 702, con nota di Citarella; ed in *Giust. civ.*, 1999, p. 2103, con nota di Visca.

¹¹Trib. Palermo, 10 maggio 2016, n. 2605, *cit.*

¹² Cass. civ., 16 giugno 2016, n. 12392, in *Dir. e Giust.*, 2016, con nota di Mendicino; Cass. Civ., 27 novembre 2015, n. 24211, in *Mass. Giust. civile*, 2015; Cass. civ., 9 marzo 2010, n. 5664, in *Foro it.*, 2010, c. 2706; Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16637, in *Mass. Giust. civ.* 2008, 6, p. 983; e in *Giust. civ.*,

Si prospetta, pertanto, un doppio binario di tutela: da un lato il richiamo all'art. 2050 cod. civ., dall'altro, all'art. 2052 cod. civ., il cui discrimine è dato dal riconoscimento o meno della pericolosità dell'attività nel caso concreto. Ne consegue, com'è noto, un diverso regime probatorio. Ai sensi dell'art. 2052 cod. civ. il danneggiante potrà vincere la presunzione di responsabilità a suo carico solo se riuscirà a dimostrare il caso fortuito, non essendo sufficiente la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, come invece è previsto dall'art. 2050 cod. civ.

Il gestore del maneggio, in quanto proprietario dei cavalli che servono per le esercitazioni, sarebbe soggetto - per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e direzione di un istruttore, ed in condizioni che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale - alternativamente alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. o a quella di cui all'art. 2050 cod. civ. a seconda che si ravvisino nel singolo caso le circostanze oggettive e soggettive per riconoscere la natura pericolosa dell'attività equestre.

L'orientamento in esame, sebbene consolidato, suscita qualche perplessità. Invero, può osservarsi come la giurisprudenza adotti un criterio di natura prettamente soggettiva nonostante il legislatore richiami espressamente ed esclusivamente un criterio oggettivo, collegando la pericolosità alla *natura* dell'attività o alla *natura dei mezzi impiegati*. Esula dunque dall'art. 2050 cod. civ. qualsiasi richiamo ad elementi soggettivi.

Stando al tenore letterale dell'art. 2050 cod. civ., la mancanza di esperienza e la giovane età non dovrebbero incidere sulla qualificazione

dell'attività come pericolosa, piuttosto, rendendo le probabilità di verificarsi di danni notevolmente più alte, dovrebbero imporre al gestore di un maneggio un maggiore impiego di tutele, ossia di misure idonee ad evitare gli stessi. In altri termini, la presenza delle circostanze soggettive richiamate non dovrebbe poter incidere sulla qualificazione dell'attività equestre come pericolosa; la ricorrenza delle stesse dovrebbe invece suggerire un maggior grado di tutela e dunque il ricorso ad alcune misure idonee ad evitare il danno che non sarebbero parimenti necessarie per l'ipotesi in cui il cavaliere sia esperto (si pensi alla presenza dell'istruttore o alla scelta di un cavallo più mansueto). Le circostanze soggettive dovrebbero incidere solo sulla prova liberatoria che diventerebbe nei fatti assai più complessa per il danneggiante.

Sotto il profilo probatorio la sentenza in esame si allinea a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa stabilendo che la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ. presuppone comunque il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico - la cui prova incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo; resta poi a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno¹³.

2009, 12, I, p. 2750; Cass. civ., 15 luglio 2008, n. 19449, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. civ., 1 aprile 2005, n. 6888, in *Mass. Giust. civ.* 2005, 4; Cass. civ., 30 marzo 2001, n. 4742, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, p. 412, con nota di Capecci; Cass. civ., 11 febbraio 1994, n. 1380, in *Mass. Giust. civ.* 1994, p. 141 e *Giur. it.* 1994, 1, p. 1732.

¹³ Cass. civ., 22 settembre 2014, n. 19872, in *Mass. Giust. civ.*, 2014; e in *Giust. civ. comm.*, 2015, 2 con nota di Degl'Innocenti; Cass. civ., 5 marzo 2012, n. 3424, in *Mass. Giust. civ.* 2012, 3, p. 273.

Cass. civ., 15 luglio 2008, n. 19449, in *Mass. Giur. it.*, 2008; Cass. civ., 17 luglio 2002, n. 10382 in *Mass. Giust. civ.*, 2002, p. 1254.